



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE

Portici San Bernardino, 25 - L'Aquila Largo dei Frentani ang. via Catullo - Pescara Via Cerulli Irelli, 29 - 64100 Teramo
WEB: <http://regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato> - PEO: dpc024@regione.abruzzo.it - PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Pescara, 10.11.2022

Oggetto: **Art. 208 D.Lgs. 152/06.** Ditta **Pastore Scavi Srl** CdS decisoria ex art. 14 bis co.2 Legge 241/90 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06 per la *realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune San Valentino in A. C. (PE) in loc. "Piano d'Orta"*. **Parere** in merito agli scarichi idrici di cui al Capo II Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, la Parte Terza, Titolo III, Capo III (disciplina degli scarichi), così come corretto e modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4;
- VISTA la L.R. 60/2001 "*Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche*", per la parte ancora in vigore;
- VISTO la L.R. n. 31/2010 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.*", come modificata dall'art. 8 della L.R. 36/2015, art. 33 della L.R. 23/2021 e art. 5 della L.R. 01/2022;
- VISTO il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*";
- VISTA Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) in data 4 febbraio 1977;
- VISTA la L.R. 32/2015 recante "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*";
- VISTA la L.R. 45/2007 recante "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*";
- VISTA la D.G.R. n. 1045/2018 con la quale sono state approvate le *Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue*;
- PREMESSO il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (dpc026), competente in materia dei procedimenti autorizzatori ai sensi dell' art. 208 D.Lgs 152/06, ha indetto con nota prot. 335119 del 15.09.2022, giusta CdS decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii. per il rilascio della relativa autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di San Valentino in A.C. (PE) in loc. "Piano d'Orta" della Ditta Pastore Scavi Srl;

- PRESO ATTO della documentazione allegata all'istanza in parola ed interamente pubblicata sul sito istituzionale regionale, dalla quale si evince che l'impianto in oggetto prevede lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi inerti attraverso le operazioni di *messa in riserva* (R13) e *riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche* (R5), previa realizzazione di una piattaforma in cls dedicata allo scopo di superficie 2.265 m²; l'attività di sola
- DATO ATTO
- che nella Relazione Tecnica si dichiara che l'attività di recupero in parola non prevede la produzione di acque reflue industriali o di processo in quanto tutte le lavorazioni previste su detti materiali inerti non pericolosi consistono esclusivamente nella riduzione volumetrica, cernita e vagliatura a secco senza l'utilizzo di acque di lavaggio;
 - pertanto che le sole acque reflue prodotte dall'impianto sono quelle generate dal dilavamento meteorico dell'area di lavorazione, ovvero:
 - **acque di prima pioggia** dilavamenti le aree esterne;
 - **acque di esubero della prima pioggia**, c.d. acque reflue di "seconda pioggia" (non oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 31/2010);
 - che il recettore finale dell'effluente depurato delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia è il Fiume Orta (corpo idrico superficiale) ivi presente ad una distanza inferiore a 200 m;
 - altresì, che presso l'impianto produttivo in oggetto le acque reflue di natura domestica, generate dai locali servizi igienici afferenti l'impianto, saranno raccolte in appositi serbatoi a tenuta e smaltiti come rifiuti per mezzo di Ditte autorizzate;
- DATO ATTO inoltre che lo scrivente Ufficio competente, secondo i termini previsti dalla CdS, con nota prot. n. RA/383401 del 03.10.2022 richiedeva alla Ditta chiarimenti ed integrazioni inerenti le condizioni di scarico dell'effluente depurato sul corpo idrico recettore, oltre che le esatte coordinate di scarico;
- PRESO ATTO dell'integrazione documentale trasmessa dalla Ditta con nota acquisita in data 03.11.2022 al prot. n. RA/472987;
- DATO ATTO
- che il sistema di depurazione per le acque reflue di prima pioggia, composto da *vasca di accumulo e sedimentazione* seguita da *disoleatore*, risulta correttamente dimensionato rispetto al volume affluente di pioggia secondo l'art. 12 della L.R. 31/2010 sia un trattamento appropriato ed efficace per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia o meteoriche di dilavamento di aree esterne, con le **seguenti condizioni**:
 - la vasca di accumulo deve avere una capacità di stoccaggio **non inferiore a 10 m³** e la rimozione del materiale sedimentato all'interno della stessa deve essere tale che sia costantemente garantita la medesima capacità di accumulo e disponibile per un successivo evento metereologico a partire dal 7[^] giorno dalla fine del primo evento;
 - che lo scarico dell'effluente depurato avviene in corpo idrico superficiale, individuabile col "Fiume Orta", affluente destro del Fiume Pescara;
 - che l'impianto di trattamento delle acque meteoriche in argomento è dotato di un pozzetto separatore che devia le acque di seconda pioggia ad un secondo serbatoio di accumulo destinato ad alimentare il sistema di abbattimento polveri; l'esubero da tale serbatoio devia il deflusso delle acque meteoriche di seconda pioggia direttamente verso il corpo idrico superficiale (Fiume Orta) mediante tubazione indipendente;
- CONSIDERATO pertanto, che i limiti di riferimento per l'emissione dell'effluente depurato delle acque di prima pioggia o meteoriche di dilavamento delle aree esterne su corpo idrico superficiale sono quelli di cui alla Tab. 3 – colonna 'scarico in acque superficiali' dell'All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
- VISTO il parere tecnico favorevole con prescrizioni di ARTA n. 51384/22 del 31.10.2022 di cui al prot. n. RA/469919 pari data;

PRESO ATTO

della tabella seguente ove vengono riassunti i principali dati e caratteristiche del sistema di trattamento e dello scarico oggetto del presente provvedimento desunti dalla documentazione allegata all'istanza;

| | |
|--|---|
| Codice identificativo scarico | Pos. 38/009 M-SCA |
| Titolarità dello scarico | Pastore Giuseppe – c.f. PSTGPP60R18B722X |
| Comune ove insiste l'impianto | San Valentino in A. C. (PE) |
| Località ove insiste l'impianto | Piano d'Orta |
| Dati catastali (foglio e particelle ove insistono l'impianto e lo scarico) | Foglio 8 – part. I.e 496, 499, 73, 502, 70 |
| Attività produttiva da cui proviene il refluo | attività di recupero di rifiuti non pericolosi |
| Coordinate Geografiche dell'impianto | Latitudine (N) 42° 15' 1,2" Longitudine (E) 13° 57' 34,9" |
| Coordinate Geografiche del punto di scarico | Latitudine (N) 42° 15' 0,9" Longitudine (E) 13° 57' 31,7" |
| Superficie impermeabilizzata dilavante | 2.265 m ² |
| Tipologia acque reflue e provenienza refluo | acque di prima pioggia (art. 113 D.Lgs. 152/06 e art. 12 L.R. 31/2010) |
| Tipologia impianto | <i>Vasca di accumulo e sedimentazione: min 10 m³</i> <i>Disoleatore a filtro coalescenza</i> <i>Pozzetto scolmatore – by pass (per seconde piogge)</i> |
| Corpo recettore | Corpo idrico superficiale "Fiume Orta", bacino idrografico Fiume Pescara |
| Limiti emissione dello scarico | Tab. 3 – colonna 'scarico in acque superficiali' dell' All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 |
| Parametri oggetto di autocontrolli e tempistica | <u>Frequenza annuale: Ph, C.O.D., B.O.D.5, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Metalli</u> |
| Validità dell'autorizzazione e tempistica di rinnovo | Pari al titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente precedente |

VISTA

la nota dell'Ufficio Pianificazione e Programmi (dpc026) prot. n. RA/335119 del 15.09.2022 con la quale si indice la CdS decisoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

DATO ATTO

- che con D.G.R. n. 75 del 14.02.2022 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024) del Dipartimento Territorio - Ambiente al sottoscritto dott. Marco De Santis;
- che con Determinazione Direttoriale n. DPC/140 del 03.08.2021, è stato confermato l'incarico di Posizione Organizzativa (P.O.) dell'Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024) al dott. Lorenzo Ballone, il quale riveste anche il ruolo di "Responsabile del Procedimento";
- che con Determinazione Dirigenziale nr. DPC024/197 del 24.05.2022, tutti i funzionari titolari di P.O. all'interno del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024) sono di fatto nominati Responsabili dei Procedimenti amministrativi nell'ambito delle competenze ascrivibili al proprio Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento - dott. Lorenzo Ballone ed il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non si trovano in situazione conflitto di interessi;

per le motivazioni di cui in premessa ed a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari:

1. **prende atto** della documentazione progettuale e relative integrazioni disponibili sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>;
2. **esprime parere favorevole** ad autorizzare, ai sensi dell'art. 124 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., la Ditta **PASTORE SCAVI S.R.L.** - P.IVA/C.F. 01640840680 nella persona dell'Amministratore protempore **Pastore Giuseppe** – C.F. PSTGPP60R18B722X, allo **scarico su corpo idrico superficiale** (identificato nel Fiume Orta) dell'effluente depurato delle acque di prima pioggia, a mezzo di sistema di trattamento composto da scolmatore-vasca di accumulo/sedimentatore-disoleatore provenienti dall'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di **San Valentino in A. C. (PE)** in loc. Piano d'Orta (i dati principali dello

scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella riportata in narrativa al presente atto);

3. stabilisce per il presente parere le seguenti **prescrizioni e condizioni**:

- a) tutti gli impianti di depurazione da cui provengono gli scarichi idrici oggetto del presente procedimento:
- devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza agli atti del *Servizio Gestioni Rifiuti e Bonifiche (dpc026)* precedente;
 - deve essere conforme a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale *C.I.T.A.I.* del 4 febbraio 1977;
 - deve garantire il rispetto dei limiti di emissione dell'effluente depurato secondo i parametri di cui alla **Tabella 3** - colonna "scarico su corpo idrico" dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
 - gli effluenti depurati in uscita dai pozzetti fiscali posti a valle dell'impianto di trattamento devono essere convogliati direttamente al corpo idrico superficiale individuato, senza soluzione di continuità e mediante tubazione atta ad evitare ogni forma di rilascio o dispersioni nel terreno;
 - è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento, ad eccezione delle acque di dilavamento o di esubero della "prima pioggia";
 - sugli impianti dovranno essere effettuate adeguate e periodiche manutenzioni atte a garantirne con continuità l'accessibilità e la perfetta efficienza, rispettando le indicazioni circa il programma di manutenzione fornito dal produttore, che ne attesta il rendimento depurativo;
- b) per quanto riguarda l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia:
- la vasca di accumulo deve avere una capacità di stoccaggio **non inferiore a 10 m³**;
 - che il trasferimento di acqua di prima pioggia dalla *vasca di accumulo* al *disoleatore* e poi allo scarico finale **avvenga in modo da garantire che l'intero volume del serbatoio di accumulo sia disponibile per ricevere l'acqua di prima pioggia di un successivo evento meteorico a partire dal 7^o giorno dalla fine del primo evento**;
 - l'acqua di esubero della prima pioggia (c.d. "acqua di seconda pioggia"), che viene scolmata da un pozzetto posto in testa all'impianto, **non deve confluire all'interno del pozzetto fiscale posto a valle dell'impianto di prima pioggia**;
 - i residui sedimentati all'interno della *vasca di accumulo* e del *disoleatore* devono essere rimossi da parte di Ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione; il materiale estratto sarà soggetto alle disposizioni contenute nell'art. 127 e nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) **autocontrolli**: al fine di verificare la rispondenza ai limiti di legge il Titolare dello scarico deve effettuare i seguenti autocontrolli:
- con **frequenza annuale** controllare i parametri di cui alla Tab. 3 – colonna "scarico in acque superficiali" dell'All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06: *Ph, C.O.D., B.O.D.₅, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Metalli*;
 - le analisi devono essere svolte in laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 (o che comunque garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità) ed eseguite da Tecnico abilitato il quale deve indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati;
 - per le metodiche analitiche si faccia riferimento a quanto previsto punto 4 ("*Metodo di campionamento ed analisi*") dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
 - le analisi, al fine di verificare l'efficienza dell'impianto, devono essere eseguite su campioni di refluo prelevati sia prima del trattamento depurativo (in ingresso all'impianto) che dopo il trattamento di depurazione (in uscita dall'impianto);
 - i risultati delle analisi devono essere conservati e messi a disposizione delle autorità di controllo;
 - qualora dai risultati analitici emerga che uno o più parametri non rientrano nei limiti, si dovrà:
 - inoltrare tempestivamente segnalazione al distretto ARTA competente per territorio ed alla Regione Abruzzo – *Servizio Gestione e Qualità delle Acque – dpc024*;
 - effettuare ogni interventi gestionali sull'impianto atti a garantire il rispetto degli stessi;

4. precisa che il presente provvedimento:

- a) che il presente parere **assume efficacia solo al rilascio di relativa autorizzazione regionale ex art. 208 D.Lgs. 152/06** di cui il presente atto costituirà parte integrante e sostanziale;

- b) riguarda esclusivamente l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti l'area dell'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 12 della L.R. 31/2010;
- c) riguarda esclusivamente il **titolo ambientale** necessario per poter procedere allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione o nulla osta di competenza di altri Enti necessari per la realizzazione e conduzione dell'impianto in parola secondo le vigenti normative, compresi eventuali titoli necessari per l'attraversamento di pertinenze demaniali e/o terreni di terzi proprietari, in particolare per quanto concerne il rilascio di titoli autorizzatori riguardanti le concessioni idrauliche e concessioni di aree demaniali secondo il nuovo Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del 28.03.2022, n. 1/Reg; fatti salvi diritti di terzi;
- d) può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo;
- e) ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, qualora la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla pubblica fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo – *Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024)* della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;
- f) è rinviata alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di **San Valentino in A. C. (PE)** la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., laddove necessari;
- g) qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti, in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;
- h) devono essere comunicate a questo Servizio regionale competente (dpc024@pec.regione.abruzzo.it):
- la data di avvio della realizzazione delle opere in progetto (da inoltrare almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori);
 - la data di fine lavori e, contestualmente, la data di attivazione degli scarichi;
 - l'eventuale dismissione e/o demolizione degli impianti in parola.

Il Responsabile dell'Ufficio e RdP

F.to *Dott. Lorenzo Ballone*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Marco De Santis

F.to digitalmente

Firmato digitalmente da: MARCO DE SANTIS
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 10/11/2022 14:12:43

PLANIMETRIA IMPIANTO
(fuori scala)

